



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli

Prot. /Stato Civ.

Napoli, data del protocollo

Circolare n. 8/ St. Civ. 2019

Ai Comuni della Città Metropolitana di Napoli

LORO SEDI

Oggetto: Applicazione dell'art.17 (" Trasmissione di atti"), Titolo IV ("Degli atti dello Stato civile formati all'estero"), del d. P. R. 3 novembre 2000 n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127").
Parere Consiglio di Stato – Sezione Prima n. 03759/2013 del 20/02/2019.

Come è noto, l'art. 17 del d.P.R. n. 396/2000 stabilisce che " ... *l'autorità diplomatica o consolare trasmette ai fini della trascrizione copia degli atti e dei provvedimenti relativi al cittadino italiano formati all'estero all'ufficiale dello stato civile del comune ...* ".

Nonostante il preciso dettato letterale di tale disposizione normativa è, tuttavia, invalsa la prassi che alla trasmissione degli atti formati all'estero possano provvedere gli interessati, presentandoli direttamente all'ufficiale dello stato civile competente.

In considerazione del diffuso ricorso a tale modalità di trasmissione, la Direzione Centrale per i Servizi Demografici del Ministero dell'Interno, dovendo fornire precise istruzioni agli Ufficiali di Stato civile che si trovino dinanzi a documentazione presentata direttamente dagli interessati, ha ritenuto opportuno chiedere uno specifico parere al Consiglio di Stato, al fine di chiarire la corretta applicazione della norma anche nell'ottica di "*contemperare l'esigenza di certezza con quella di non aggravamento del procedimento*".

Con circolare n. 8/2019, è stato diffuso il parere n.3759/2013 reso dalla Prima Sezione del Consiglio di Stato in data 20 febbraio 2019, con cui, acquisiti i pareri interlocutori dei competenti Ministeri della Giustizia e degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, è stata affermata la valenza sussidiaria della norma "*speciale*" ex art. 17 del d.P.R. n.396/2000, di disciplina degli obblighi funzionali dell'autorità consolare (trasmissione ai fini della trascrizione di copia degli atti e dei provvedimenti relativi al cittadino italiano, formati all'estero al comune italiano), rispetto al diritto dell'interessato di procedere direttamente al deposito secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 11, dello stesso decreto, che è norma di carattere generale che non può essere intaccata.

Tale opzione ermeneutica è stata ritenuta ammissibile dal predetto Consesso alla luce della "*diversa destinatarietà*" delle norme in confronto, la prima, quella contenuta nell'art. 17 indirizzata e destinata agli uffici amministrativi ivi contemplati, la seconda, quella dell'art. 12, comma 11, rivolta alla generalità degli interessati.

Con tale precisazione sembra essere stata risolta l'apparente antinomia tra il testo dei due articolati l'art. 17, e condivisa la soluzione " ... *anche pragmaticamente più ragionevole, perorata dai Ministeri interessati*", nel senso di riconoscere la facoltà, per i cittadini italiani, di presentare l'atto di stato civile formato all'estero, in regola con le disposizioni in materia di



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli

legalizzazione e traduzione, direttamente all'Ufficiale dello stato civile competente per la trascrizione, evitando così il passaggio attraverso l'Autorità diplomatico-consolare italiana, fermo restando che, a prescindere dalla modalità adottata per la trasmissione degli atti in questione, il Comune italiano deve provvedere a comunicare alla Rappresentanza diplomatico-consolare competente gli estremi dell'avvenuta trascrizione.

Il Dirigente Area II- *bis*
Vice Prefetto
(di Martino)

FV